



COMUNE DI GAVARDO

Provincia di Brescia

Originale

ORDINANZA n. 25 del 06/07/2020

IL SINDACO

ARCH. DAVIDE COMAGLIO

**OGGETTO : MERCATI APERTI, SETTIMANALE E AGRICOLO -
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – NUOVA REGOLAMENTAZIONE**

Richiamati:

l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 TUEL;

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

i vari DPCM e Decreti del Ministro della Salute adottati per l'attuazione delle misure di contenimento del contagio e, in particolare, il DPCM 11 giugno 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*

epidemiologica da Covid-19” e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

le diverse ordinanze adottate dal Presidente della Regione Lombardia con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

da ultima, l'ordinanza n. 573 del 30 del 29 giugno 2020 *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;*

in particolare l'Allegato 1, scheda tematica *Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)* che integra le raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID-19 in tutti i contesti di vita sociale;

premessso che:

con decreto numero 19 del 25 maggio 2020 il sottoscritto aveva disposto la riapertura, dal 27 maggio 2020, dei mercati all'aperto di Gavardo, settimanale e agricolo, e fissato la disciplina temporanea di svolgimento delle attività con l'individuazione delle misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali,

l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, continua ad imporre di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adeguare le misure di contenimento già adottate agli obiettivi delle sopra citate disposizioni ed alle misure di prevenzione igienicosanitaria e di sicurezza indicate nelle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia;

inoltre, lo svolgimento del mercato settimanale e di quello agricolo, debba avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. lo svolgimento dei mercati all'aperto, settimanale e agricolo, in ragione dell'andamento epidemiologico in corso, possa essere svolto per tutti settori merceologici, ad eccezione della vendita di beni usati, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:
 - a) all'interno delle zone di mercato andrà rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro con l'assoluto divieto di assembramento;
 - b) l'accesso al mercato sarà consentito alle persone dotate di idonei dispositivi di protezione individuale;
 - c) è vietata la vendita di beni usati;
3. ciascun titolare di posteggio dovrà farsi carico di ridurre il proprio fronte vendita (indicativamente 0,25 cm sia a destra che a sinistra) in modo da garantire la distanza minima di almeno 1 metro con il posteggio attiguo;
4. di precisare, inoltre, che tutti i titolari di posteggio:
 - a) dovranno adottare tutte le misure previste a loro carico dalla normativa vigente e precisamente:
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - uso obbligatorio delle mascherine;
 - l'uso dei guanti non è obbligatorio e può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani (ogni banco);
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
 - b) dovranno, nel limite del possibile, garantire un'esposizione ordinata della merce in vendita evitando ammassamenti dei prodotti e preferendo la consegna diretta dal venditore al cliente (senza rimescolamenti o rimaneggiamenti da parte degli avventori);
5. la ripresa delle operazioni di spunta: gli aventi diritto all'assegnazione temporanea dei posteggi (spunta) saranno collocati nei posteggi temporaneamente non occupati nell'area mercatale;

6. i concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dall'Ordinanza Regionale n. 573 del 29 giugno 2020 punto 1.3 e più precisamente:

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”;

7. di dare atto che il mancato rispetto delle misure contenute nell'Ordinanza Regionale n. 566 del 12 giugno 2020 è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020;
8. per gli aspetti non disciplinati dal presente atto, resta salvo quanto previsto dall'Ordinanza regionale n. 573/2020, dal DPCM 11 giugno 2020 anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati, e, in ordine alla disciplina dell'attività di commercio ambulante, dal vigente *Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale*;

a) la presente ordinanza ha efficacia sino all'adozione di nuove disposizioni normative di enti sovraordinati, che prevalgono;

9. il servizio di vigilanza di Gavardo e tutte le forze dell'ordine sono incaricate della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 si comunica che:

- l'Amministrazione competente per il procedimento è l'Amministrazione Comunale di Gavardo (BS) con sede in Gavardo, P.zza Marconi, 8;
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Calzoni Gianluca – Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- l'Ufficio Responsabile del Procedimento presso il quale si può prendere visione degli atti in orario di ricevimento al pubblico, è l'Ufficio Commercio, Area Economico Finanziaria (tel. 0365377410, e-mail tributi.commercio@comune.gavardo.bs.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia (D.Lgs. 104/2010), entro sessanta giorni,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro centoventi giorni.

Gavardo, 06/07/2020

IL SINDACO
COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA
